



**PARERE MOTIVATO
n.52 del 18 Aprile 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Flover". Comune di Bussolengo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 18 Aprile 2018 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2018 prot. n.143506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Girelli Silvano, Girelli Gianpaolo, Girelli Sergio, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 34763 del 29.01.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Flower" nel Comune di Bussolengo;

PRESO ATTO CHE il Comune di Bussolengo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 71134 del 23.02.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 84 del 16.02.18 assunto al prot. reg. al n. 62101 del 16.02.18 del Comune di Verona;
- Parere n. 392 del 23.02.18 assunto al prot. reg. al n. 73136 del 26.02.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 3256 del 7.03.18 assunto al prot. reg. al n. 87587 del 7.03.18 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere n. 24140 del 12.03.18 assunto al prot. reg. al n. 94908 del 13.03.18 di ARPAV;
- Parere n. 46275 del 14.03.18 assunto al prot. reg. al n. 99199 del 14.03.18 dell'ULSS 9,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 38/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa ad un nuovo piano urbanistico attuativo (PUA) nel Comune di Bussolengo, che interessa un ambito già oggetto di precedente PUA approvato di iniziativa privata, con una superficie di circa 33.000 mq. Per esigenze subentrate da parte della Pubblica Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30/06/2015 il Comune di Bussolengo ha stabilito di non approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste dal PUA in precedenza approvato, proponendo di rivedere sostanzialmente il PUA per realizzare la rotatoria prevista nel suddetto piano non più all'altezza del lotto dell'azienda ma traslata all'altezza delle intersezioni con le vie San Isidoro, Verona e Roma. Complessivamente, il "nuovo PUA" prevede una lieve modifica del planivolumetrico derivante dalla nuova configurazione della viabilità interna, la parziale modifica dei parcheggi privati e pubblici, la modifica della rotatoria prevista per l'ingresso e l'uscita dall'azienda, spostando quest'ultima al di fuori dell'ambito e collocandola nell'intersezione più a est tra via San Isidoro, via Roma, via Pastrengo, mantenendo inalterati tutti gli altri parametri urbanistici, come richiesto dell'amministrazione locale e una nuova convenzione anche alla luce della realizzazione della rotatoria all'esterno dell'ambito di PUA; vengono comunque riconfermati tutti i parametri urbanistici assegnati.



Il PUA interessa una porzione di territorio già urbanizzata e ricadente entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT e si caratterizza come un'attività di riqualificazione e rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata; inoltre, il "nuovo PUA Flover" deriva da una richiesta di modifica da parte dell'Amministrazione Comunale sopraggiunta a seguito di un precedente PUA già approvato e convenzionato per il medesimo ambito territoriale. Come già previsto dal PUA approvato, non sono previsti ampliamenti dei fabbricati e delle serre, ma solamente una ristrutturazione degli stessi; inoltre, le analisi degli effetti prodotti dalle azioni previste per la realizzazione del PUA in oggetto hanno evidenziato la congruità delle indicazioni del piano con gli obiettivi di sostenibilità, con la progettazione di aree adibite a parcheggio, alla nuova viabilità in ingresso e uscita dall'azienda e alla nuova rotatoria finalizzata a migliorare la viabilità in una intersezione stradale considerata pericolosa. Complessivamente, non si prevede consumo di nuovo suolo per l'ambito del centro vivaistico del PUA, mentre per la rotatoria è interessata una porzione di terreno agricolo di circa 1.000 mq. L'assetto idraulico dell'area del PUA è mantenuto invariato, creando un accumulo all'interno della rete di drenaggio, regolando così lo scarico delle acque meteoriche ai pozzi perdenti, come del resto quello relativo all'area di progetto attraverso la realizzazione di un accumulo nell'area verde al centro della rotatoria. Inoltre, a maggiore garanzia della sostenibilità nell'attuazione del PUA, il Valutatore ha ritenuto di individuare un apposito set di "indicatori per il monitoraggio", a cui seguirà anche l'aggiornamento del Rapporto sullo stato dell'ambiente. L'area oggetto del PUA è direttamente interessata dal passaggio di due elettrodotti ma, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, le evidenze progettuali indicano per tali aree una permanenza continuativa di persone ritenuta inferiore alle 4 ore. Nel caso comunque di permanenze maggiori, si rende necessario il rispetto di quanto indicato nel D.M. 29.05.2008 per i limiti di esposizione sanitaria, anche secondo quanto evidenziato nel parere della competente autorità ambientale consultata.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 18 aprile 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Flover", sito in via Pastrengo in Comune di Bussolengo (VR)", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella "Verifica di Assoggettabilità" esaminata, con la raccomandazione di dar seguito al previsto piano di monitoraggio e successivo aggiornamento del Rapporto sullo stato dell'ambiente sullo stato dell'ambiente, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VIncAn. 38/2018.

Si raccomanda inoltre, al fine della tutela della salute umana di verificare il rispetto di quanto indicato nel D.M. 29.05.2008 nel caso si renda necessaria la valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Flover" nel Comune di Bussolengo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 2. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 3. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 133 del 09/08/2017 della Commissione Regionale VAS.

Inoltre, si raccomanda:

- di dar seguito al previsto piano di monitoraggio e successivo aggiornamento del Rapporto sullo stato dell'ambiente;
- di verificare il rispetto di quanto indicato nel D.M. 29.05.2008 nel caso si renda necessaria la valutazione dei limiti d'esposizione sanitari, al fine della tutela della salute umana

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione ambientale strategica effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso